

Conflitto di interessi nei rapporti tra avvocato e cliente – Cass. n. 8337/2022

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense - Presupposti - Assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa - Esclusione - Fondamento.

Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l'illecito "de quo" la condotta dell'avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell'art. 2285 c.c., da un socio receduto.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8337 del 15/03/2022 (Rv. 664220 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2285

Corte

Cassazione

8337

2022